

2

Le società mutualistiche

UN ESEMPIO DI COOPERATIVA SOCIALE

La cooperativa sociale LA ROSA DI GERICO è stata costituita il 14 Dicembre 2012, con lo scopo di gestire le attività, i progetti e il personale della Caritas del Vicariato di Sassuolo (MO)-Valle del Secchia, che, fino a quella data, erano in carico alla Caritas diocesana di Reggio Emilia-Guastalla.

Si tratta di una cooperativa sociale a scopo plurimo che, in particolare, si prefigge di realizzare, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi –, l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art.1 lett. b) e art. 4 della L. 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e/o integrazioni (mediante, ad esempio, lavori di falegnameria, tinteggiatura o con la vendita di beni e manufatti). Per le medesime persone, la Cooperativa, in una logica indirizzata a favorire lo sviluppo delle capacità potenziali e creative di ognuno, attraverso l’educazione, la formazione al lavoro, momenti di socializzazione e di incontro, potrà svolgere anche iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all’art.1 lett. a) della L. 8 novembre 1991 n.381, coordinate con le attività di cui all’art.1 lett. b) della medesima legge (es. gestione di centri socio-occupazionali e laboratori, servizi ricreativi ed educativi).

Al momento, la cooperativa gestisce il progetto “NUOVAMENTE” di Sassuolo (MO), un centro di raccolta (di mobili, elettrodomestici, vestiti, oggettistica ecc.), di recupero (in cui si aggiusta e si “rielabora” quanto ricevuto per dare nuova vita alle cose) e di cessione (mediante un mercatino dell’usato a cui tutti possono accedere), in cui vengono accolte persone in inserimento lavorativo e situazioni di svantaggio sociale.

Di seguito si riporta un estratto dello statuto della suddetta cooperativa sociale:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E’ costituita, ai sensi della legge 381/91, la società cooperativa denominata “**La Rosa di Gerico Società cooperativa sociale**”.

La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.¹

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato. Compete all’Assemblea dei soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2052 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

¹ Via Vittorio Veneto, 6

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai valori della condivisione e della solidarietà tra le persone ed in particolare con quelle che hanno difficoltà di inserimento nella vita sociale.

...*Omissis*

I principi fondamentali in riferimento ai quali agisce, inoltre, sono gli stessi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, un'equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come strumento ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno e la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua e promuova la partecipazione degli individui all'organizzazione sociale e civile quale espressione della propria dignità personale.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di Reggio Emilia e Modena e comuni limitrofi, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, cercando di dare continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, attraverso Confcooperative Unione Provinciale di Reggio Emilia.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge di realizzare attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.1 lett. b) e art. 4 della L. 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e/o integrazioni. Per le medesime persone, la Cooperativa, in una logica indirizzata a favorire lo sviluppo delle capacità potenziali e creative di ognuno, attraverso l'educazione e la formazione al lavoro e attraverso momenti di socializzazione e di incontro, potrà svolgere anche iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all'art.1 lett. a) della L. 8 novembre 1991 n.381, coordinate con le attività di cui all'art.1 lett. b) della medesima legge.

In particolare, come oggetto sociale e allo scopo di inserire al lavoro persone svantaggiate, la cooperativa intende realizzare:

- lavori di maglieria, confezione, falegnameria, cartonaggio, legatoria e lavori artigianali in genere;
- lavori di trasloco per conto terzi;
- lavori di tinteggiatura, riassetto e pulizie locali in genere, di strade, magazzini, parcheggi, piazzali, sfalcio di erbe e manutenzione dei terreni erbosi, attività ortofrutticole, agricole e di coltivazione, pulizie di serbatoi essiccatori e recipienti vari, pulizie di vetrate e pulizie di impianti industriali, raccolta, gestione e/o smaltimento ecologico dei rifiuti per conto di Enti pubblici e privati;

- vendita e/o rivendita di beni, oggetti e manufatti in genere, anche tramite apposito spazio espositivo.

In relazione alle iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di cui all'art. 1 lett. a) di cui sopra, la cooperativa intende svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività:

- gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali per soggetti svantaggiati e/o disabili;
- gestione di centri socio-occupazionali, laboratori protetti con valenza terapeutica e/o riabilitativa per soggetti svantaggiati e/o disabili;
- gestione di servizi ricreativi ed educativi in genere per soggetti svantaggiati e/o disabili;
- gestione servizi socio-educativi e socio-assistenziali per minori.

La cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e potrà organizzare, inoltre a favore di queste, attività culturali e di formazione nella logica di integrare e migliorare l'attività lavorativa con altre attività sussidiarie volte al perfezionamento delle condizioni fisiche e cognitive della persona.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio

mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
3. soci fruitori, persone fisiche e/o enti giuridici che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi e dei beni della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

...*Omissis*

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

...*Omissis*

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore pari ad € 25,00 (venticinque). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

.... *Omissis*

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

...*Omissis*

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

...*Omissis*

Art. 36 (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Qualora la normativa lo consente, l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

...*Omissis*

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

...*Omissis*

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.